

Civile Sent. Sez. 3 Num. 3021 Anno 2014

Presidente: SEGRETO ANTONIO

Relatore: SPIRITO ANGELO

Data pubblicazione: 11/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 10219-2008 proposto da:

CASARANO SILVANO FAUSTO CSRSVN49H12E340Z,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.BELLI 39,
presso lo studio dell'avvocato LEMBO ALESSANDRO, che
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
RUBINO CATERINA giusta delega in atti;

- ricorrente -

2013

2386

contro

BERTOZZI EGISTO BRTGST79D19G628D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LEOPOLDO NOBILI 11, presso
lo studio dell'avvocato MACCHIA MARIO, rappresentato



e difeso dall'avvocato BALDINI ALESSANDRO giusta delega in atti;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 7033/2007 del TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE DISTACCATA DI VIAREGGIO, depositata il 02/10/2007, R.G.N. 10.998/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l'Avvocato CATERINA RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;





Svolgimento del processo

Il Casarano citò in giudizio risarcitorio il Bertozzi per avergli venduto un cane senza *pedigree*. Il primo giudice accolse la domanda con sentenza poi riformata dal Tribunale di Lucca/Viareggio, il quale ritenne che nella specie era da identificarsi una mera responsabilità contrattuale e che l'azione era prescritta a norma dell'art. 1495 c.c.

Propone ricorso per cassazione il Casarano a mezzo di quattro motivi. Risponde con controricorso il Bertozzi. Il ricorrente ha depositato memoria per l'udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, nel lamentare la violazione degli artt. 2043 e 1218 c.c. sostiene che nella specie sarebbe individuabile il concorso dell'azione contrattuale con quella extracontrattuale, con l'applicabilità, dunque, del più lungo termine prescrizione riferito all'illecito aquiliano.

Con il secondo motivo, lamentando la violazione degli artt. 1495 e 2947 c.c., il ricorrente sostiene che l'azione non sarebbe prescritta, in quanto alla fattispecie sarebbe applicabile il termine prescrizione quinquennale relativo alla responsabilità da fatto illecito, decorrente non dal momento della notifica dell'atto di citazione, bensì dalla raccomandata del 28 marzo 2002.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Spirito est.'.

C. Spirito est.



I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Deve essere qui ribadito il principio secondo cui, **in materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale** (Cass. n. 11410/08).

Nella specie, il giudice del merito ha correttamente escluso l'esistenza della responsabilità extracontrattuale, sul rilievo della mancata doglianza della lesione di interessi sorti al di fuori del contratto ed aventi la consistenza di diritti assoluti, ed ha ricondotto il termine prescrizioneale sotto la disciplina dell'art. 1495 c.c.

Il terzo motivo (violazione artt. 1490, 1494, 1495 e 2944 c.c.) è inammissibile, in quanto chiede alla Corte di le-


Cons. Spirito est.



gittimità l'accertamento di fatto relativo al comportamento del venditore successivamente alla vendita.

Altrettanto inammissibile è il quarto motivo (violazione art. 1226 c.c.), diretto a veder affermata la possibilità dell'equitativo apprezzamento del danno, posto che, una volta respinti i motivi concernenti la dichiarata prescrizione, il ricorrente non ha interesse alla relativa deliberazione.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Il diverso esito dei giudizi di merito consiglia l'intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2013

 Il Presidente 

Corte di Cassazione - copia non ufficiale